



Ministero della Transizione ecologica

Dipartimento per l'Energia e il Clima
Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza Sistemi Energetici e Geominerari

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2002, n. 55 e ss.mm.ii., e, in particolare, l'art. 1 in base al quale gli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, nonché i relativi interventi di modifica, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad autorizzazione unica che sostituisce autorizzazioni, concessioni e atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti;

VISTI il Decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito con modificazioni dalla Legge 17 aprile 2003, n. 83, e ss.mm.ii, recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico e di realizzazione, potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici;

VISTO il Decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e ss.mm.ii, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica;

VISTA la Legge 23 agosto 2004, n. 239, e ss.mm.ii, concernente il riordino del settore energetico e delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTI il Decreto Interministeriale del 18 settembre 2006, così come modificato con successivo Decreto del 9 novembre 2016, e la Circolare ministeriale del 4 maggio 2007 concernenti la regolamentazione del contributo dovuto per le attività istruttorie del Ministero dello Sviluppo economico (ex art. 1, comma 110, della Legge 23 agosto 2004, n. 239 e ss.mm.ii);

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante norme in materia ambientale;

VISTA la Legge 23 luglio 2009, n. 99 e ss.mm.ii, che ha modificato ed integrato il Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e ss.mm.ii., introducendo l'acquisizione dell'intesa regionale su proposta ministeriale;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il Decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, che, modificando le attribuzioni degli attuali Dicasteri di cui al Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e ss.mm.ii., ha istituito il Ministero della transizione ecologica trasferendo a quest'ultimo le funzioni in materia di energia di competenza del Ministero dello Sviluppo economico;



VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii, recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;

VISTO il Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020, convertito con legge n.120 del 11 settembre 2020, riguardante “misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali”, e in particolare l’articolo 62, comma 1, relativo a semplificazioni in materia dei procedimenti autorizzativi per impianti di produzione e sistemi di accumulo;

VISTO il Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con legge n.108 del 29 luglio 2021, riguardante “governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, e in particolare l’articolo 31 relativo a misure di Semplificazione per gli impianti di accumulo e fotovoltaici e per l’individuazione delle infrastrutture per il trasporto del GNL in Sardegna.

VISTA la nota prot. n. Enel-PRO 01/10/2019-14951 (prot. MiSE n. 21422 del 2 ottobre 2019) comprensiva della relativa documentazione tecnica, con cui la Enel Produzione S.p.A. ha presentato al Ministero dello Sviluppo economico, ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 7/2002 e ss.mm.ii., istanza di autorizzazione alla modifica della centrale termoelettrica di Assemini, sita nel Comune di Assemini (Cagliari), mediante l’installazione di sistemi di accumulo di energia (“ESS”) per un massimo di circa 40 MW;

VISTA la nota prot. n. Enel-PRO 02/10/2019-14959, con cui l’Enel Produzione S.p.a. ha comunicato il valore complessivo delle attività da eseguire ed allegato la relativa quietanza di pagamento, ai fini del versamento del contributo di cui al combinato disposto dell’art. 1, comma 110, della Legge 23 agosto 2004, n. 239, e ss.mm.ii. e del Decreto Interministeriale 18 settembre 2006, così come modificato con successivo Decreto del 9 novembre 2016, nonché della Circolare ministeriale del 4 maggio 2007;

CONSIDERATO che l’Enel Produzione S.p.a., con nota prot. Enel-PRO-01/10/2019-14941, ha presentato contestualmente al Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio del Mare istanza di Valutazione Ambientale preliminare del progetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 9, del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che, sulla base della documentazione allegata all’istanza, si riscontra che:

- la centrale di Assemini, di proprietà della Enel Produzione S.p.a., è costituita da due gruppi turbogas a ciclo semplice (ciascuno da 100 MVA) e da un gruppo elettrogeno di emergenza;
- ogni unità è costituita da una turbina a gas, generatore sincrono, trasformatori elevatori 15/160 kV. I fumi esausti fuoriescono dalla centrale mediante due camini alti 18 m.. L’energia elettrica viene immessa nella rete alla tensione di 150 kV;
- l’ammissione al regime di essenzialità della centrale di Assemini garantisce un servizio per la sicurezza nazionale;
- i due gruppi turbogas vengono attualmente utilizzati quasi esclusivamente per la fornitura – mediante l’impiego degli alternatori come motori "compensatori" - del servizio di rifasamento della rete;
- l’ESS verrà installato in aree contigue ai gruppi esistenti in modo da non compromettere in alcuna maniera la normale operatività dei gruppi TG. La connessione dell’ESS alla rete di trasmissione potrà avvenire o attraverso un nuovo stallo AT di connessione o sfruttando la capacità disponibile sull’attuale linea di connessione delle unità turbogas;



- la configurazione del sistema ESS sarà effettuata in funzione delle scelte progettuali che verranno condivise con il fornitore del sistema, così come il numero di PCS che saranno connessi al quadro MT;
- la vita utile del sistema ESS viene stimata per un periodo non inferiore ai 15 anni;
- il sistema ESS sarà in grado di assorbire e rilasciare al punto di connessione, circa 40 MW in un tempo di vita di almeno 15 anni;
- il sistema ESS, oggetto dell'istanza di modifica di cui in premessa, sarà in configurazione "Stand Alone" (quindi non asservito ad unità produttive in funzione) o potrà eventualmente operare in combinazione con l'impianto esistente;
- il sistema ESS sarà costituito da container standard e da quadri per uso esterno. La struttura dei containers sarà del tipo autoportante metallica, per stazionamento all'aperto, costruita in profilati e pannelli coibentati. La struttura consentirà il trasporto, nonché la posa in opera in un unico blocco sui supporti, con tutte le apparecchiature già installate a bordo e senza che sia necessario procedere allo smontaggio delle varie parti costituenti il singolo container. L'unica eccezione riguarderà i moduli batteria, che se necessario, saranno smontati e trasportati a parte;

VISTA la nota prot. n. 21664 del 3 ottobre 2019, con cui il Ministero dello Sviluppo economico, a seguito della verifica dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza:

- ha avviato il relativo procedimento per l'autorizzazione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 7 della Legge 7 agosto n. 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e del Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e ss.mm.ii., alla modifica della centrale termoelettrica di Assemini, sita nel Comune di Assemini (Cagliari), mediante l'installazione di sistemi di accumulo di energia (ESS) per un massimo di circa 40 MW;
- ha tuttavia fatto presente che, in base a quanto riportato nel progetto allegato all'istanza, risultava ancora da definire la modalità di collegamento delle nuove batterie alla rete elettrica nazionale. Pertanto, l'Amministrazione ha segnalato che, siccome le "opere connesse" fanno parte dell'autorizzazione unica ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 7/2002 e ss.mm.ii., era necessario, ai fini del rilascio dell'autorizzazione medesima, che il soggetto proponente avesse definito con Terna Rete Italia S.p.a. la soluzione di connessione alla rete elettrica nazionale, dandone evidenza nell'ambito dell'istruttoria, e che, nel caso si fossero rese necessarie opere aggiuntive, che la stessa Enel Produzione S.p.a. avrebbe dovuto provvedere ad integrare la documentazione progettuale ed il calcolo dei costi previsti (contributo istruttorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 110, della L. n. 239/2004 e ss.mm.ii.);
- ha indetto la Conferenza di Servizi secondo la modalità semplificata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-*bis* della L. n. 241/90 e ss.mm.ii.;
- ha contestualmente sospeso il procedimento autorizzativo, in attesa delle determinazioni del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Mare, considerato che, in base ai dettami di legge, l'esito positivo della valutazione ambientale costituisce parte integrante e condizione necessaria per la conclusione del procedimento di cui al D.L. n. 7/2002 e ss.mm.ii.;
- ha invitato ogni Amministrazione/Ente/Società in indirizzo a far presente tempestivamente, alle Amministrazioni autorizzanti e alla Società proponente, l'eventuale sua non competenza nel procedimento e l'indicazione di quella ritenuta competente;

CONSIDERATO che, sotto il profilo ambientale, con nota prot. n. 31941 del 5 maggio 2020, la Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare ha comunicato la non sussistenza di impatti ambientali significativi e negativi, sia in fase di realizzazione che di esercizio, ritenendo pertanto che il progetto non debba essere sottoposto alla valutazione di impatto ambientale.



VISTA la nota prot. n. 13759 del 26 giugno 2020 con cui il Ministero dello Sviluppo economico, a valle della comunicazione di esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (nota MATTM prot. n. 31941 del 5 maggio 2020), ha comunicato il riavvio del procedimento fissando contestualmente il termine per l'espressione dei pareri in 75 giorni e la data per la eventuale Conferenza di Servizi in modalità "sincrona" al 17 settembre 2020, da effettuarsi solo in caso di elementi di complessità tale da renderla necessaria;

CONSIDERATO che nel corso del procedimento, oltre a non essersi reso necessario l'espletamento della Conferenza di Servizi in modalità "sincrona", sono stati acquisiti i seguenti pareri/nulla-osta/comunicazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-*bis* della L. n. 241/90 e ss.mm.ii:

- nota prot. n. 93103, trasmessa direttamente alla Enel Produzione S.p.a., e acquisita in copia conoscenza in data 18 ottobre 2019, con cui il Dipartimento dei VV.FF. soccorso pubblico e difesa civile del Comando provinciale di Cagliari ha comunicato al soggetto proponente la necessità di effettuare una formale richiesta di valutazione di conformità antincendio, elencando contestualmente gli adempimenti e la documentazione da fornire per poter consentire al Comando di esprimere il relativo parere;
- nota prot. n. 154190 del 22 ottobre 2019 con cui ENAV ha comunicato le modalità per effettuare la procedura telematica ENAC per la valutazione degli ostacoli e pericoli per la navigazione aerea, nel caso in cui sussistano le condizioni per avviare l'iter valutativo;
- nota prot. n. 28536 del 28 ottobre 2019 con cui la Città Metropolitana di Cagliari ha chiesto a questa Amministrazione di convocare alla Conferenza di servizi anche ARPA Sardegna (ARPAS), originariamente non convocata ad esprimersi, per un contributo relativamente al tema dell'impatto sulle persone dei campi elettromagnetici;
- nota n. 335 del 7 gennaio 2020 con cui l'Aeronautica militare Comando Scuole dell'A.M./3[^] Regione Aerea ha espresso il proprio parere positivo con prescrizioni alla realizzazione del progetto, per quanto di propria competenza;
- nota n. 306605/RU dell'8 settembre 2020 con cui l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Accise – Energie e Alcoli ha espresso favorevole con prescrizioni;
- nota del 7 agosto 2020 (acquisita al protocollo MiSE n. 18936 del 27 agosto 2020) con cui Terna S.p.A. ha comunicato la necessità che il Proponente provveda ad accettare, secondo le modalità previste nel Codice di Rete, la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG), che prevede il collegamento dell'impianto in antenna a 150 kV sulla sezione 150 kV della Stazione Elettrica (SE) della RTN 380/150 kV di "Rumianca", mediante l'uso delle infrastrutture esistenti di proprietà della società medesima;

VISTA la nota prot. n. 20897 del 21 settembre 2020, con cui il Ministero dello Sviluppo economico:

- con riferimento alla richiesta della Città Metropolitana di Cagliari, ha rappresentato che l'Amministrazione non ha ritenuto necessario coinvolgere direttamente ARPAS nel procedimento in quanto le tematiche sollevate, così come relativi interessi pubblici da tutelare, potevano essere adeguatamente e interamente presidiate dal Ministero della Salute e da ISPRA, entrambe coinvolte nel procedimento, Amministrazioni le quali tuttavia non hanno ritenuto di segnalare criticità, né di formulare prescrizioni specifiche in materia di campi elettromagnetici;
- con riferimento alla nota prot. n. 9313 del Comando dei VV. FF. di Cagliari, ha comunicato che il Proponente, con nota prot. n. 17600 del 14 settembre 2020, ha trasmesso la nota del Dipartimento dei vigili del fuoco soccorso pubblico e difesa civile del Comando di Cagliari



(pervenuta formalmente al MiSE con protocollo 20445 del 16 settembre 2020) il quale, esaminata la documentazione tecnica pervenuta direttamente dal proponente in risposta alla richiesta prot. 20727 del 18 ottobre 2019 allegata a formale richiesta di valutazione del progetto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del D.P.R. n. 151/2011 e ss.mm.ii., aveva espresso il proprio parere favorevole, con prescrizioni, per quanto di competenza;

- alla luce di quanto sopra espresso, decorso anche il tempo limite fissato per l'espressione dei pareri di competenza e non essendosi verificate complessità o dissensi tali da trasformare la Conferenza di servizi da semplificata in simultanea, ha comunicato la conclusione favorevole dell'istruttoria procedimentale;
- in considerazione della favorevole conclusione dell'istruttoria, ha proposto, ai sensi e per gli effetti del D.L.n. 7/2002 e ss.mm.ii. alla Regione Autonoma Sardegna l'adozione dell'intesa "forte" (Cfr. Corte costituzionale, Sentenza n. 6/2004), da esprimere inderogabilmente con deliberazione della Giunta Regionale (D.G.R.);

VISTA la nota prot. n. 13796 del 4 maggio 2021 con cui il Ministero della Transizione ecologica, in considerazione del notevole tempo trascorso dalla richiesta dell'intesa, ha sollecitato la Regione Autonoma Sardegna a trasmettere con sollecitudine l'atto richiesto, ricordando altresì che, in base al D.L. n. 7/2002 e ss.mm.ii. "[...] *l'eventuale rifiuto regionale dell'intesa deve essere espresso con provvedimento motivato, che deve specificatamente tenere conto delle risultanze dell'istruttoria ed esporre in modo chiaro e dettagliato le ragioni del dissenso dalla proposta ministeriale d'intesa [...]*".

VISTA la Delibera di Giunta (D.G.R.) della Regione Autonoma Sardegna n. 25/47 del 30 giugno 2021 con cui l'Ente territoriale ha disposto l'Intesa alla realizzazione del progetto di modifica proposto dall'Enel Produzione S.p.A.;

VISTA la nota prot. n. ENEL-PRO 9299 del 16 giugno 2021 (prot. ingresso MiSE n. 18983 del 16 giugno 2021) con cui la Enel Produzione S.p.A. ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., con riferimento alla clausola anti-*pantouflage* ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16-*ter* del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. "[...] *di non aver concluso (e che non concluderà in futuro) contratti di lavoro subordinato o autonomo, né ha attribuito, o attribuirà, incarichi a ex dipendenti pubblici che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti in relazione a specifici procedimenti riguardanti progetti delle Centrali Termoelettriche della Società Enel Produzione S.p.A. per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.*";

PRESO ATTO che l'istanza di modifica è finalizzata a ottenere l'autorizzazione unica prevista dal Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e ss.mm.ii. e che l'autorizzazione unica costituisce titolo a realizzare l'intervento, in conformità al progetto approvato dalla Conferenza di servizi, come modificato in ottemperanza delle conseguenti prescrizioni, fermo restando le successive valutazioni del Ministero della transizione ecologica in particolare gli adempimenti in materia di esercizio dell'impianto (A.I.A.);

CONSIDERATO che la verifica di ottemperanza alle eventuali prescrizioni compete alle stesse Amministrazioni che le hanno espresse nel corso del procedimento, se non diversamente previsto;

VISTI gli atti d'ufficio, i pareri espressamente formulati e quelli acquisiti ai sensi e per gli effetti dell'14-*bis*, comma 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii;

CONSIDERATA la positiva conclusione dell'istruttoria;



D E C R E T A

Art. 1 Autorizzazione

1. L'Enel Produzione S.p.A., con sede in Viale Regina Margherita n. 125 – 00198 Roma, codice fiscale e partita iva 05617841001 - è autorizzata, ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 7/2002 e ss.mm.ii., alla modifica della centrale termoelettrica di Assemini, sita nel Comune di Assemini (Cagliari), mediante l'installazione di sistemi di accumulo di energia (ESS) per un massimo di circa 40 MW, come specificato ed in conformità al progetto presentato nell'istanza prot. n. Enel-PRO 01/10/2019-14951 (prot. MiSE n. 21422 del 2 ottobre 2019) e nel rispetto vincolante delle prescrizioni e condizioni formulate dalle Amministrazioni interessate nel corso del procedimento e riportate al successivo art. 3.

Art. 2 Progettazione delle opere

1. La realizzazione degli interventi avviene in conformità al progetto definitivo, predisposto in coerenza con il progetto preliminare presentato dalla Enel Produzione S.p.a. con l'istanza prot. n. Enel-PRO 01/10/2019-14951 e integrato con le eventuali modifiche necessarie ad ottemperare alle prescrizioni espresse dalle Amministrazioni interessate, rilasciate durante la Conferenza di servizi.
2. In caso di necessità di eventuali varianti al progetto definitivo, da effettuare anche in corso d'opera, non rientranti nella fattispecie di cui all'art. 62 del D.L. 76/2020, convertito con legge n. 120 del 11/09/2020 e diverse da quelle necessarie per il recepimento delle prescrizioni di cui all'art. 4, la Enel Produzione S.p.a. è tenuta a presentare relativa istanza alla Direzione per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero della transizione ecologica, ai sensi del D.L. 7/2002 e ss.mm.ii..
3. Entro la data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto, la Enel Produzione S.p.a. provvede a trasmettere copia del progetto esecutivo "come costruito" alla Direzione per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero della transizione ecologica, alla Regione Autonoma Sardegna, al Comune di Assemini nonché a tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento che ne facessero esplicita richiesta.
4. Qualora alcune parti di impianto necessitino di essere realizzate in una fase successiva alla messa in esercizio del nuovo sistema, il termine per la trasmissione del progetto esecutivo relativo a tali parti di impianto, di cui al comma precedente, si intende prorogato fino alla data del loro completamento.



Art. 3

Programma dei lavori

1. La Enel Produzione S.p.A. è tenuta a inviare preventiva comunicazione della data di avvio dei lavori al Ministero della transizione ecologica, al Ministero della cultura e alla Soprintendenza territorialmente competente, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, alla Regione Autonoma Sardegna nonché al Comune di Assemini, evidenziando lo stato d'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo art. 4.
2. La comunicazione di cui al comma 1 è trasmessa anche a tutte le Amministrazioni e/o Enti eventualmente interessati alla verifica d'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo art. 4.
3. La Enel Produzione S.p.A. è tenuta a realizzare le attività autorizzate in conformità al cronoprogramma presentato ovvero entro 40 mesi dalla data di avvio lavori di cui al comma 1.
4. Nel caso in cui sia necessaria una proroga dei termini di cui al comma 3, anche ai fini del completamento delle procedure AIA, la Enel Produzione S.p.A. è tenuta a formalizzare apposita richiesta di proroga alla Direzione per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero della transizione ecologica.

Art. 4

Prescrizioni

1. L'Enel Produzione S.p.A. è tenuta al rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi commi, formulate dalle Amministrazioni interessate che, se non diversamente ed esplicitamente disposto, sono tenute alla verifica del loro esatto adempimento provvedendo ai controlli del caso. Restano comunque ferme tutte le prescrizioni dettate da Amministrazioni, Enti e soggetti competenti alle rispettive verifiche di ottemperanza e derivanti da nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati acquisiti nel corso del procedimento e non puntualmente elencate nel presente articolo.
2. L'Enel Produzione S.p.A. è tenuta a comunicare al Ministero della transizione ecologica - Direzione generale per le Infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari:
 - a) l'avvenuto deposito del progetto definitivo, sulla cui base verranno eseguite le operazioni autorizzate con il presente provvedimento, presso gli uffici comunali competenti in materia di edilizia;
 - b) il nominativo del direttore dei lavori responsabile, ai sensi delle norme vigenti, della conformità delle opere al progetto definitivo presentato;
 - c) la data di avvio dei lavori di cui all'art. 3, comma 1.
3. L'Enel Produzione S.p.a. è tenuta inoltre al rispetto delle **seguenti prescrizioni/condizioni** previste da enti/società/amministrazioni intervenuti nel procedimento autorizzativo, che si ritengono vincolanti per la validità della presente autorizzazione:



a) Prescrizioni del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Soccorso pubblico e Difesa civile del Comando di Cagliari (nota prot. n. 17600 del 14 settembre 2020).

“[...] Per quant’altro non espressamente specificato dovranno comunque essere rispettate tutte le vigenti disposizioni di legge disciplinanti l’attività.

Al termine dei lavori il Responsabile legale dell’attività, ai sensi del D. Lgs 8.03.2006, n. 139, e dell’art. 4 del D. P. R. 1.08.2011, n. 151, dovrà inoltrare a questo Comando la Segnalazione certificata di inizio attività.

La segnalazione dovrà essere corredata dalla documentazione tecnica e dalle certificazioni elencate nell’allegato”.

b) Prescrizioni dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Accise – Energie e Alcoli (nota prot. n. 306605/RU dell’8 settembre 2020).

“[...] Ciò stante, acquisite le osservazioni formulate dalle competenti strutture territoriali di questa Agenzia che, sulla base degli elaborati tecnici allegati all’istanza ricevuta hanno rappresentato la sola prescrizione che tutti i transiti di energia debbano essere misurati da idonea strumentazione fiscalmente valida, si esprime, per quanto concerne i profili prettamente fiscali di competenza, parere favorevole alla concessione dell’autorizzazione richiesta.

Si fa presente che, a seguito del rilascio del provvedimento autorizzativo in parola, in ossequio all’art. 53, commi 4 e 7, del decreto legislativo n. 504/1995, la società Enel Produzione S.p.A., titolare della licenza fiscale IT00CAE00247M per l’esercizio della centrale termoelettrica in argomento, dovrà dichiarare all’Ufficio delle Dogane di Cagliari le modifiche apportate per il conseguente aggiornamento della licenza [...].

c) Prescrizioni dell’Aeronautica militare Comando Scuole dell’A.M./3[^] Regione Aerea (nota prot. n. 335 del 7 gennaio 2020).

“[...] Si precisa che, per ciò che concerne la segnaletica diurna e notturna e la rappresentazione cartografica degli ostacoli alla navigazione aerea, dovranno essere tassativamente rispettate le disposizioni impartite dallo Stato Maggiore della Difesa con la circolare allegata al foglio in riferimento "b" riguardante la sicurezza del volo a bassa quota.

In particolare, al fine dell’aggiornamento della cartografia aeronautica, si richiama l’attenzione sull’obbligo di comunicare le caratteristiche degli ostacoli al Centro Informazioni Geotopografiche Aeronautiche (C.I.G.A.) dell’Aeronautica Militare, (aerogeo@postacert.difesa.it) almeno 30 giorni prima dell’inizio dei relativi lavori.

Art. 4

Esercizio ai fini ambientali

1. L’esercizio dell’impianto ai fini ambientali, così come modificato a seguito dell’iniziativa autorizzata, rimane disciplinato da un autonomo provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), nei termini previsti dalla normativa in materia e richiamati in premessa.



Art. 5
Pubblicazione e ricorsi

1. La Società autorizzata è tenuta alla pubblicazione di un estratto del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale al massimo tre mesi dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione.
2. Il presente decreto è pubblicato sul sito *Internet* del Ministero della Transizione ecologica (<http://www.minambiente.it>).
3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio - Sezione di Roma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 e ss.mm.ii., o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione di un suo Estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Foglio Inserzioni).

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Mariano Grillo)